

circ. n. 2/2306/COA/CTL del 03/06/2003

Oggetto: Demolizioni veicoli: aspetti normativi e fiscali.

Si fa riferimento alla nota n.2/2306 del 13/05/2003 del Deposito Principale di Trieste con la quale si evidenzia il problema se la consegna dei veicoli ai demolitori non configuri per gli Autoparchi dell'Amministrazione attività di produzione rifiuti ai sensi del Dlgs.5/2/1997 n.22 (Decreto Ronchi), chiedendo nel contempo istruzioni applicative conseguenti.

Occorre preliminarmente precisare che l'art.301 bis, sostituito dall'art.1 della legge 19/3/2001 n.92, al III comma sancisce che " i beni sequestrati o confiscati in seguito ad operazioni di contrabbando senza istanza di affidamento in custodia giudiziale sono ceduti ai fini della loro rottamazione mediante distruzione... "In caso di rottamazione la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto su richiesta dell'Amministrazione finanziaria".

Inoltre, al comma IV dell'art.301 bis della stessa legge si dispone che "L'Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o il ricevitore capo della dogana, prima di procedere all'affidamento in custodia giudiziale o alla rottamazione dei beni mobili...devono chiedere preventiva autorizzazione all'organo dell'autorità giudiziaria competente per il procedimento...".

Tali disposizioni indicano la necessità di una preventiva valutazione giudiziaria oltre che per l'affidamento del bene anche per la sua distruzione, in virtù della onnicomprensiva competenza a decidere su tutto quanto sia utilizzato per la commissione di un reato.

Pertanto la pronuncia che consente la distruzione del mezzo di trasporto provoca automaticamente uno stato di inibizione rispetto a qualsiasi altra destinazione diversa da quella autorizzata, e, per effetto conseguente, il veicolo rientra ai sensi del Dlgs. 5/2/1997 n.22 nella categoria dei rifiuti Q13, in quanto assimilato a **"qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata" (All. 1)**.

Da tale interpretazione ne discende l'automatica applicazione della normativa "Ronchi" cui dovranno attenersi gli organi deputati all'applicazione del provvedimento giudiziario.

Tutto ciò naturalmente non contrasta con la paventata possibilità (prospettata sempre nella nota in oggetto) che il giudice possa modificare la propria decisione qualora ravvisi circostanze idonee.

Inoltre, in base a quanto indicato nell'ultima parte del III comma della norma in argomento, l'obbligo della cancellazione dinanzi agli organi competenti dei veicoli rottamati competerà all'amministrazione finanziaria, proprio per eliminare i rischi riguardo alla possibile differente destinazione del veicolo.

Si precisa altresì, di contro a quanto sostenuto da codesto Deposito, che la qualificazione di "rifiuto", attribuita al veicolo in questione, impedisce di considerarlo ancora mezzo di trasporto prima ancora della data di radiazione, e cioè, si ribadisce, fin dal momento della pronuncia di autorizzazione giudiziale alla distruzione.

Non ha senso pertanto il paragone con i concessionari di automobili che, in quanto soggetti privati non incorrono in obblighi legislativamente previsti in ordine alla destinazione dei mezzi di trasporto.

L'ultimo quesito posto sempre dal Deposito in indirizzo riguarda la necessità di corresponsione dell'IVA all'Amministrazione in quanto i demolitori sarebbero acquirenti di un bene.

Da quanto esposto finora si deduce che un bene considerato "rifiuto"- la cui utilizzazione cioè è "giuridicamente vietata"- non possa essere assoggettato ad alcuna imposta di consumo quale l'IVA.

In attesa di nuove disposizioni con il regolamento di attuazione, da emanare ai sensi del comma VIII dell'art.301 bis, sostituito dall'art.1 della legge 19/03/2001 n.92, però, l'IVA potrebbe essere dovuta qualora il rottamatore, previa manifestazione di intenti in tal senso, ceda il materiale derivante dalla sua distruzione.

Va da sé, in tali casi, che se oggetto della demolizione fosse un mezzo proveniente da un paese extracomunitario, ai sensi degli art.130 e ss.del codice doganale comunitario, emanato con regolamento CE 2913/92, sarà dovuto, previa autorizzazione doganale alla trasformazione, anche il dazio d'importazione.